


LA FORMAZIONE NEL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

FORMAZIONE DEL LAVORATORE

INFORMAZIONE AL LAVORATORE

Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'informazione adeguata. Tale informazione viene svolta secondo quanto indicato dall'art. 36 del D. Lgs. n. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011



La formazione prevista dai Titoli successivi al Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008 (macchine e attrezzature, DPI, Movimentazione manuale dei carichi, Videoterminali, Sostanze pericolose, rischi fisici, ecc.) è aggiuntiva